

## CONVENZIONE PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DELLE NORME UNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

tra

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, codice fiscale 80237250586, con sede legale Roma, via Veneto, n. 56 CAP 00187 nella persona del Dr. Vincenzo Caridi Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito indicato Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), codice fiscale 01165400589, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 CAP 00187, rappresentato dal Dr. Marcello Fiori Direttore Generale, di seguito indicato come INAIL

e

UNI – Ente Italiano di Normazione, con sede in Milano (MI), via Sannio n. 2, CAP 20137, codice fiscale n. 80037830157 e partita iva n. 06786300159, rappresentata dal Dr. Ruggero Lensi Direttore Generale, di seguito indicata come UNI;

di seguito indicate congiuntamente come le "Parti";

### **PREMESSO CHE**

- Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali volte a garantire la piena tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, intende, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 dicembre 2024, n.195, realizzare il rafforzamento e l'efficientamento del sistema integrato di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e di sostegno alle imprese, anche attraverso la promozione di strumenti mirati come le norme tecniche accessibili a tutti, al fine di una maggiore diffusione della cultura della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- l'INAIL è un Ente pubblico non economico, che svolge la propria attività secondo i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e che ha la funzione istituzionale di gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di sicurezza sul lavoro, promuovere la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;
- il decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'INAIL le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'INAIL persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative del mondo del lavoro;
- l'INAIL adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2025-2027 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera INAIL CIV del 29 luglio 2024, n. 6), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale e nel Piano triennale della

prevenzione 2025-2027 di cui alla Delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 13 maggio 2025, n. 7.

- UNI, associazione senza scopo di lucro riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1955, n. 1522, è l'Ente Italiano di Normazione ai sensi del Decreto Legislativo del 15 dicembre 2017, n. 223 e del Regolamento UE 1025/2012 in forza del quale è riconosciuto dall'Unione Europea, da tutti i suoi Stati membri e dall'ordinamento legislativo italiano, quale unico rappresentante dell'Italia in tutte le attività normative, con esclusione del settore elettrotecnico ed elettronico;
- UNI rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO);
- UNI ha tra le proprie finalità quello di elaborare, pubblicare e diffondere norme tecniche e prodotti della normazione. Per il raggiungimento del suo scopo UNI provvede a: elaborare norme tecniche e prassi di riferimento attraverso le proprie Commissioni Tecniche, Enti Federati e Tavoli tecnici; costruire archivi di norme nazionali ed estere; promuovere studi, pubblicazioni e ricerche che interessano la normazione tecnica; promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che rientrano nel campo della normazione tecnica; diffondere la cultura normativa con azioni ed attività di informazione, formazione e altre iniziative presso il mondo della produzione, della ricerca, dell'innovazione, della pubblica amministrazione e della società civile;
- ai sensi del d.lgs. 223/2017, UNI si autofinanzia anche attraverso le entrate proprie per ricavi da vendita delle norme, opere tutelate da copyright la cui fruizione è generalmente a pagamento e la Copyright Policy di UNI è disponibile sul sito web [www.uni.com](http://www.uni.com); la vendita delle norme UNI di applicazione internazionale (UNI EN ISO, UNI ISO, ecc.) è soggetta alle regole definite dall'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione, ISO, che prevede la possibilità di accordi di libera consultazione di set di specifiche norme, a fronte di un meccanismo di compensazione per le potenziali mancate vendite delle stesse, applicabile in casi coerenti con le finalità della presente Convenzione;

- l'INAIL è associato ad UNI dal 2001 con rinnovo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con la qualifica di "grande socio" ai sensi dell'art. 5 dello Statuto UNI;

## **VISTO**

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante il "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con particolare riferimento ai seguenti articoli:

articolo 2, comma 1, lettera u) recante la definizione di norma tecnica: *specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;*

articolo 30, comma 5-ter introdotto dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, secondo cui *"Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente Nazionale di Normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme di cui al presente decreto, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro, nonché l'elaborazione, da parte dell'UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicarsi periodicamente sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL."*

## **CONSIDERATO**

- che in materia di salute e della sicurezza sul lavoro gli standard fissati dalle norme tecniche costituiscono una delle componenti fondamentali del meccanismo generale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ciò anche in ragione di quanto stabilisce l'art. 2087 del codice civile che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei

lavoratori, con secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- che l'osservanza della "normazione tecnica" non è obbligatoria per legge, ma alla sua adozione sono legati precisi e rilevanti effetti processuali e sostanziali;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

### **Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e ogni documento ivi richiamato ancorché non materialmente allegato, nonché tutti gli allegati al presente accordo, formano parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

### **Articolo 2 (Oggetto e destinatari)**

La presente Convenzione ha per oggetto la libera consultazione delle norme tecniche pubblicate da UNI, anche in recepimento di norme CEN e ISO riportate nell'Allegato A. L'elenco definito dalle Parti ricomprende le principali norme tecniche richiamate nel testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro. Tale elenco verrà periodicamente aggiornato dalle Parti sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 9.

La presente Convenzione disciplina in particolare, il libero accesso, con oneri a carico dell'INAIL, per tutti i lavoratori e le lavoratrici e tutti gli altri soggetti interessati alla consultazione delle norme stesse, compresi gli operatori della prevenzione individuati nei Datori di lavoro, nei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e relativi Addetti (ASPP), nei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), nei Medici Competenti, nei docenti formatori, nei Coordinatori

per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, i soggetti formatori, gli organismi paritetici, nonché gli organismi pubblici di vigilanza.

### **Articolo 3**

#### **(Accesso al servizio e modalità di consultazione)**

Per le finalità di cui alla presente Convenzione, UNI si impegna a curare le attività di progettazione, gestione e fornitura del servizio di libera consultazione attraverso la realizzazione di una pagina web collegata al proprio sito istituzionale. La pagina UNI sarà accessibile anche attraverso i siti web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail.

La consultazione avverrà via web, previa autenticazione dell'utente attraverso un sistema di profilazione in sola lettura, senza possibilità di effettuare il download, la stampa o l'estrapolazione delle norme con qualsivoglia strumento tecnologico e previa autenticazione dell'utente attraverso un sistema di profilazione. I dati di profilazione richiesti al momento dell'autenticazione verranno assunti in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR), con le modalità che le Parti definiranno congiuntamente, al fine di consentire alle Parti di elaborare le statistiche sul libero accesso alle norme e di verificare il conseguimento delle finalità della presente Convenzione. Ai sensi del GDPR, UNI si configura quale titolare del trattamento dei dati nei confronti degli utenti del servizio.

Al fine di garantire un adeguato livello di pubblicità nei confronti dei soggetti destinatari e fruitori del servizio, sarà effettuata un'apposita campagna informativa con iniziative di comunicazione che verranno realizzate attraverso i consueti strumenti (convegni di presentazione, comunicati stampa, spazi informativi dedicati nei siti ufficiali, ecc.).

### **Articolo 4**

#### **(Bollettino ufficiale delle norme tecniche)**

Con la presente Convenzione UNI si impegna all'elaborazione di un bollettino ufficiale delle norme tecniche (BUNT) emanate che verrà pubblicato periodicamente sui siti istituzionali delle parti firmatarie.

**Articolo 5**  
**(Coordinamento tra le parti)**

Le Parti si impegnano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione in costante reciproco collegamento, attraverso i rispettivi Referenti e secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

**Articolo 6**  
**(Figure di riferimento dell'Accordo e comunicazioni)**

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali individua quale Referente delle attività della presente Convenzione l'Avv. Pasquale Staropoli.

L'INAIL individua quale Referente delle attività della presente Convenzione il Dott. Fabrizio Benedetti.

L'UNI individua quale Referente delle attività oggetto della presente Convenzione l'Ing. Stefano Sibilio.

I referenti delle attività oggetto della presente Convenzione assicureranno il collegamento operativo tra le Parti e il referente UNI curerà il monitoraggio delle attività e della relativa rendicontazione.

Le Parti si riservano di nominare i sostituti in caso di assenza e/o di impedimento dei referenti di cui sopra.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC indirizzata a:

- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Via Vittorio Veneto n. 56, CAP 00187 - Roma, PEC: segreteriatecnicaministro@pec.lavoro.gov.it
- INAIL - Piazzale Giulio Pastore n. 6, CAP 00144 - Roma, PEC: dcprevenzione@postacert.inail.it;
- UNI - Ente Italiano di Normazione - Via Sannio n.2, CAP 20137 - Milano, PEC: presidenza.uni@pec.it

**Articolo 7**  
**(Corresponsione degli oneri del servizio a UNI)**

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in base alle valutazioni tecniche ed economiche effettuate da UNI, in coerenza con quanto richiesto dalle regole internazionali definite da ISO, di cui le Parti hanno preso visione, l'INAIL si impegna a corrispondere a UNI l'importo nella misura annua pari a € 230.000 (dicomi euro: duecentotrentamila/00) al netto di IVA, comprensiva di ogni spesa riferita alla messa a disposizione dei servizi come indicati agli artt. 2 e 3 del presente atto, come compenso forfettario per i servizi erogati da UNI e richiesti dai soggetti richiedenti.

**Articolo 8**  
**(Modalità di pagamento del servizio)**

La liquidazione dell'importo di cui al precedente art. 7 sarà effettuata da INAIL mediante rate trimestrali posticipate di pari importo, decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio di cui al successivo art. 9, entro trenta giorni dalla ricezione di apposite fatture elettroniche, con causale "Convenzione MLPS – UNI - INAIL per la libera consultazione delle norme UNI", da inviare all'INAIL – Direzione centrale prevenzione tramite il sistema di interscambio SDI (Codice Univoco Ufficio 8XZ4CV).

Il pagamento verrà effettuato a favore di UNI sul contro corrente bancario sul quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, sono incaricati ad operare i seguenti soggetti:

Copia di cortesia della fattura sarà inviata da UNI anche via PEC agli indirizzi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL indicati nel precedente art. 6.

L'INAIL si impegna a corrispondere tempestivamente ad UNI l'importo relativo agli oneri del servizio di cui all'art. 7, fatte salve eventuali cause ostative nella

liquidazione dei pagamenti non imputabili all'Istituto, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

## **Articolo 9** **(Durata, variazione e recesso)**

La presente Convenzione ha durata triennale ed è efficace dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata per concorde volontà delle Parti, da manifestarsi reciprocamente mediante espressa comunicazione da inviarsi con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza con formale approvazione.

Dalla data di sottoscrizione all'effettiva attivazione del servizio, è previsto un periodo transitorio non superiore a novanta giorni per la completa realizzazione del portale a cura UNI.

Le Parti prendono atto e accettano che potranno essere modificate le condizioni della presente Convenzione - anche in conseguenza di modifiche e/o integrazioni legislative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza della stessa Convenzione - le quali dovranno essere espressamente convenute per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Le Parti si danno atto della necessità di prevedere, dopo i primi sei mesi e comunque entro un anno dall'attivazione della presente Convenzione, una verifica congiunta, con modalità da definire, volta a migliorare il servizio reso all'utenza a seguito dell'analisi delle profilazioni e del numero degli accessi che verrà resa disponibile e inviata alle altre parti da UNI mediante posta elettronica certificata.

In ogni caso ciascuna Parte, fatte salve le cause di forza maggiore o caso fortuito, potrà altresì recedere dalla Convenzione, in ogni momento, manifestandone la volontà alle altre Parti con preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata, con formale approvazione. A tal riguardo, le Parti convengono che il recesso anche di una sola delle Parti comporta il venir meno degli obblighi della presente Convenzione anche per tutte le restanti Parti dalla data di efficacia del recesso esercitato.

Il recesso potrà essere esercitato qualora siano venute meno le finalità di cui alla presente Convenzione ovvero per sopravvenute disposizioni normative europee e nazionali.

Il recesso non comporta alcuna penale a carico delle Parti.

## **Articolo 10** **(Esonero da responsabilità)**

L'UNI prende atto e accetta di esonerare le altre Parti firmatarie da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni di cui all'oggetto della presente Convenzione.

## **Articolo 11** **(Trattamento dei dati e riservatezza)**

UNI, in qualità di titolare del trattamento, assicura la conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ogni successiva modificazione e integrazione.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo stesso; successivamente i dati potranno essere diffusi solo in forma aggregata o anonima. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutte le informazioni delle quali si avrà conoscenza nello svolgimento dell'attività e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione della Convenzione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non rimarranno di pubblico dominio.

## **Articolo 12**

### **(Prevenzione della corruzione)**

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e la legge del 6 novembre 2012 n. 190, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza della normativa sopra citata e dichiarano, altresì, di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nella stessa contemplati.

L'INAIL si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'INAIL e sul benessere organizzativo, pubblicato sul sito internet istituzionale.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di aver adottato per il triennio 2025 – 2027 il Piano integrato di attività e organizzazione, pubblicato sul sito internet istituzionale, al seguente link: [https://trasparenza.lavoro.gov.it/contenuto47\\_piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao\\_711.html](https://trasparenza.lavoro.gov.it/contenuto47_piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao_711.html) , di cui UNI ha preso visione.

L'UNI, per lo svolgimento delle proprie attività, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo e Organismo di Vigilanza, disponibile all'indirizzo web [www.uni.com](http://www.uni.com) (Sezione "Documenti"), ispirato ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

L'INAIL, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di aver adottato per il triennio 2025-2027 il Piano integrato di attività e organizzazione con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 marzo 2025, n. 6, pubblicato sul sito internet istituzionale, al seguente link: [Piano integrato di attività e organizzazione](#), di cui UNI ha preso visione.

Qualora nelle attività svolte in esecuzione del presente una Parte o i propri dipendenti e collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti, ciascuna altra Parte ha la facoltà di risolvere la presente Convenzione.

### **Articolo 13** **(Controversie e competenza)**

Per ogni eventuale controversia scaturente dall'applicazione della presente Convenzione, che le parti non riescano a risolvere con accordo bonario, sarà competente il Foro di Roma.

Per tutti gli effetti della presente Convenzione:

- il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali elegge domicilio in Roma, Via Vittorio Veneto n. 56 CAP 00187.
- l'UNI, elegge domicilio in Milano, via Sannio n. 2 – CAP 20137
- l'INAIL elegge domicilio in Roma, Via IV Novembre, n. 144 CAP 00187.

### **Articolo 14** **(Registrazione)**

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte II della Tariffa.

### **Articolo 15** **(Pubblicità)**

Condizione legale di efficacia della presente Convenzione, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n.33 del 2013, è la pubblicazione della stessa, che dovrà avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme previste nella presente Convenzione.

I dati dovranno essere pubblicati in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

### **Articolo 16** **(Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

**Articolo 17**  
**(Forma della Convenzione)**

La presente Convenzione redatta in un unico originale è stipulata in formato elettronico, e sottoscritta con firma elettronica qualificata.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

**Articolo 18**  
**(Composizione della Convenzione)**

La presente Convenzione è composta da diciotto (n. 18) articoli nonché dall'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Ministero del Lavoro  
e delle politiche sociali

Per l'UNI

Per l'INAIL